



# COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone  
UFFICIO URBANISTICO

N. 120		<b>DETERMINAZIONE</b> Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE	
Data	25.07.2014		Num.	

**OGGETTO: AFFRANCAZIONE CANONE A RICHIESTA DEL LIVELLARIO SIG. SERPINI Anna**

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque di luglio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n° 104 del 22.11.2004, e successive modifiche;

**RICHIAMATO** il decreto n° 1/2014 prt. 59 del 08.01.2014 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e responsabilità del servizio urbanistico all'Assessore Fabio ing. Jacobone;

**VISTA** la domanda, presentata in data 17.04.2014 e acquista con prot. n. 1127 e successiva integrazione del 09.06.2014 prt. 1663, dalla sig.ra SERPINI Anna, nato a Roma il 09.03.1959, c.f. SRP NNA 59C49, tesa ad ottenere l'affrancazione del livello a favore del comune di Picinisco gravante sull'area di proprietà con porzione di fabbricato, contraddistinto catastalmente sul foglio n° 31 part.le 561;

**RILEVATO** che il Comune di Picinisco, quale risulta dal Catasto Terreni, è concedente, e per tanto è tenuto ad affrancare il livello così come richiesto dall'istante;

**VISTE** le disposizioni della legge 11 giugno 1925, n. 998, "Conversione in legge del R.D.L. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue", e successive integrazioni;

**VISTA** la legge 18 dicembre 1970, n. 1138, modificativa della legge 22 luglio 1966, n. 607, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la sentenza n.143 del 19/23 maggio 1997 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della Legge 22 luglio 1966, n. 607, primo e quarto comma, nella parte in cui, per enfiteusi costituite anteriormente al 24.10.1941 non prevede che per il valore di riferimento per la determinazione del capitale di affrancazione delle stesse, sia periodicamente aggiornato mediante applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata la corrispondenza con l'effettiva realtà economica;

**DATO** atto che per la fattispecie di cui trattasi appare utile, in assenza di normativa regionale in materia, far riferimento alla normativa nazionale;

**VISTA** l'allegata relazione a firma del geom. Massimo Antonelli dell'ufficio Urbanistico dalla quale risulta che il terreno è gravato da livello è di natura demaniale civica e che non risultano agli atti d'ufficio ruoli livellari o censuari, e da una visura catastale delle particelle limitrofe i redditi domenicali sono nella media delle particelle in oggetto;

**RITENUTO** pertanto di poter accettare la richiesta di affrancazione, in quanto il Comune non ha più alcun interesse a conservare la qualità di concedente dei fondi sopra descritti trattandosi di prestazioni ormai desuete e prive di alcuna pratica utilità;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 22.06.2010 che determina il criterio di calcolo della somma da corrispondere da parte dei privati per ottenere l'affrancazione e che all'ufficio tecnico - urbanistico è demandato l'espletamento di tutti gli adempimenti propedeutici e consequenziali ai fini dell'affrancazione;

**VERIFICATE** le procedure di determinazione dei prezzi di affranco effettuate da altri enti della provincia di Frosinone e di latina;

**RILEVATO** Che si intende determinare il prezzo di affrancazione sulla base della formula "RDx2(coif. di rivaltz)x 15 (coefficiente fissato dalla L. 18/1970 art. 9)" nell'impossibilità di risalire al canone enfiteutico fissato all'atto della stipula del contratto;

**RITENUTO CHE** per il prezzo di affrancazione dei canoni derivanti da enfiteusi urbane o edificatorie la procedura sia la medesima di quella dei terreni agricoli;

**CHE** può essere altresì fissato il prezzo di affrancazione dei fabbricati costruiti sui terreni gravati da canone;


**VISTO** l'allegato schema di affrancazione di canone livellare redatto dall'ufficio tecnico - urbanistico

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

## DETERMINA

- la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare per le motivazioni esposte in premessa, l'affrancazione del diritto di livello del Comune di Picinisco esistente sugli immobili in narrativa descritti, come da richiesta formulata dall'intestatario catastale;
- di dare atto che l'affrancazione dovrà comunque rispettare le seguenti condizioni:
  - 1)** l'affrancazione è consentita dietro pagamento di un canone di €. 567,00 da versare sul conto corrente postale del comune;
  - 2)** la ditta interessata dovrà farsi carico della predisposizione della eventuale documentazione necessaria al completamento della procedura ed assumere in forma pubblica, oltre le spese relative al canone di affrancazione, anche tutte le spese previste per la stipula, registrazione, trascrizione e bolli ed ogni altro eventuale onere previsto dalla vigente normativa.
- di dare atto che questo provvedimento è eseguibile dopo il suo inserimento nella raccolta ai sensi dell'art. 11 comma del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi.

Il responsabile del procedimento  
(geom. Massimo Antonelli)



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Ass.re Fabio Ing. Iacobone)



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Francesca Di Scanno)



---

N° \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal ~~13 AGO, 2014~~ e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, il 13 AGO, 2014



IL MESSO COMUNALE

(Claudio Perella)

